

6.4 Dichiarazione autoproduttore

Spett.le:

Ragione Sociale

Indirizzo

Partita IVA / Codice fiscale

Spett.le: **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**

Via PEC: contributo.conai@legalmail.it

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del Regolamento CONAI.

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento CONAI,

la sottoscritta (*Ragione Sociale*)

Indirizzo

PEC

Codice fiscale Partita IVA

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI e di svolgere attività di autoproduzione delle seguenti tipologie di imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale in:

acciaio

alluminio

carta

legno

plastica

Fascia A

Fascia B

Fascia C

vetro

(Riportare una o più tra le voci presenti nell'apposita tabella delle istruzioni per la compilazione).

Richiede pertanto l'addebito del Contributo Ambientale CONAI su materie prime/semilavorati acquistati presso la vostra azienda.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e Data



In fede (il legale rappresentante)

Istruzioni per la compilazione

PREMESSA

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoproduttore". Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI). Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori/importatori di materie prime o semilavorati) e a CONAI una specifica dichiarazione.

Dal momento in cui il produttore/importatore di materie prime (o semilavorati) è a conoscenza, direttamente o attraverso il modulo 6.4, che le sue vendite sono destinate a un autoproduttore (e rappresentano quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI. L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore di materie prime (o semilavorati), nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita della merce imballata.



MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.4, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di materie prime (o semilavorati) per imballaggio ed è valido fino a revoca.

In corrispondenza dell'elenco dei materiali, barrare la casella relativa ad uno o più materiali utilizzati per l'autoproduzione di imballaggi e per la plastica ad una o più delle tre fasce contributive e specificare la relativa tipologia (o tipologie) di imballaggi autoprodotti tra i seguenti:



Il modulo 6.4 è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.

ACCIAIO	<i>bombole aerosol, capsule, contenitori general line, contenitori open top, fusti in acciaio, fusti in acciaio rigenerati, tappi corona, poliaccoppiati a prevalenza acciaio, reggetta e/o filo di ferro per imballaggio, gabbie/basi per cisternette, gabbie/basi per cisternette rigenerate, altro.</i>
ALLUMINIO	<i>alluminio flessibile per alimenti, bombolette, capsule, lattine per bevande, foglio di alluminio, scatolame, tubetti, vaschette/vassoi, poliaccoppiati a prevalenza alluminio, altro.</i>
CARTA	<i>barattoli-tubi, buste, carte da imballo, imballaggi in cartone ondulato, imballaggi in cartone teso, poliaccoppiati a prevalenza carta, sacchi, etichette, shopper-sacchetti, altro.</i>
LEGNO	<i>industriali, sughero, bobine e doghe, ortofrutticoli, pallet, pallet conforme a capitolati codificati impiegato in circuiti controllati, pallet reimmesso al consumo (applicazione sul 60% in peso), pallet reimmesso al consumo conforme a capitolati codificati impiegato in circuiti controllati, altro.</i>
PLASTICA	<p>Fascia A: <i>liners, big bags e analoghi sacchi tessuto per usi industriali, bocconi per distributori d'acqua, cappucci per copertura pallet / big bag, cassette e casse / cassoni industriali / agricoli in materiale non espanso (escluse quelle di cui alla circolare CONAI del 2 luglio 2012), casse assoggettate come da circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale non espanso, cestelli portabottiglie (esclusi quelli di cui alla circolare conai del 2 luglio 2012), cestelli assoggettati come da circolare conai del 2 luglio 2012, film per pallettizzazione e film termoretraibile per fardellaggio, fusti e cisternette ibc, tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette ibc, interfalde, pallet, pluribolle e altri cuscini ad aria, taniche - capacità oltre 5 litri.</i></p> <p>Fascia B: <i>borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del d.lgs. 152/2006), preforme, bottiglie e flaconi, erogatori meccanici (es. spray pump, trigger, ecc.), borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma uni en 13432:2002, taniche - capacità fino a 5 litri, tappi, chiusure e coperchi diversi da quelli di fascia A.</i></p> <p>Fascia C: <i>imballaggi rigidi, imballaggi flessibili, poliaccoppiati a prevalenza plastica.</i></p>
VETRO	<i>bottiglie, contenitori ad uso farmaceutico, fiale/vetro tubo, flaconi, vasi, bottiglie assoggettate come da circ. 02/07/2012, altro.</i>

Nei casi di acquisto di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive non note ex-ante, l'autoproduttore può comunque adottare una particolare procedura semplificata che gli consentirà di richiedere al fornitore l'applicazione del CAC (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi autoprodotti nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva. In tal caso, l'autoproduttore deve inviare al fornitore e, per conoscenza, al CONAI, una autocertificazione in cui dovranno essere indicati gli elementi per consentire al fornitore di determinare esattamente i quantitativi da assoggettare a CAC in prima cessione, distintamente per fascia contributiva. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso autoproduttore ad effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione. Le istruzioni della nuova procedura saranno fornite in corso d'anno con apposite circolari.



Quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) occorrenti per produrre/riparare gli imballaggi delle proprie merci è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

Quando un autoproduttore acquista materie prime

(o semilavorati) e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vendita il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore

più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore. Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di materie prime l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale sulle materie prime fornite.

